

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1 - Comune di Carpineti.....	3
art. 2 - Territorio, Gonfalone e Stemma.....	3
art. 3 - Funzioni del Comune.....	3
art. 4 - Compiti del Comune.....	4
art. 5 - Albo Pretorio.....	4
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	5
CAPO I – ORGANI DI GOVERNO	5
art. 6 – Organi di governo.....	5
art. 7 - Le deliberazioni degli organi collegiali.....	5
CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE	6
art. 8 - Consiglio Comunale – Elezione, composizione e durata in carica.....	6
art. 9 – Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale.....	6
art. 10. Potestà regolamentare.....	6
art. 11 – Convocazione del Consiglio Comunale.....	6
art. 12 – Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Comunale.....	7
art. 13 – Presidenza e pubblicità delle sedute consiliari.....	7
art. 14 – Seduta di insediamento.....	8
art. 15 – Linee programmatiche di mandato.....	8
art. 16 – I Consiglieri Comunali.....	8
art. 17 – Supplenza e decadenza dei Consiglieri Comunali.....	9
art. 18 – Deleghe ai Consiglieri.....	9
art. 19 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali.....	9
art. 20 - Gruppi consiliari.....	10
art. 21 – Commissioni consiliari.....	10
art. 22 – Commissioni comunali.....	10
art. 23 – Commissione “Pari opportunità”.....	10
CAPO III – IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE	12
art. 24 – Il Sindaco.....	12
art. 25 – Attribuzioni di Amministrazione.....	12
art. 26 – Attribuzioni di vigilanza.....	13
art. 27 – Attribuzioni di organizzazione.....	13
art. 28 – Mozione di sfiducia.....	13
art. 29 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.....	13
art. 30 – La Giunta Comunale.....	14
art. 31 – Composizione della Giunta Comunale.....	14
art. 32 – Nomina.....	14
art. 33 – Il Vice Sindaco.....	15
art. 34 – Funzionamento della Giunta Comunale.....	15
art. 35 – Competenze della Giunta Comunale.....	15
TITOLO III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	17
CAPO I – L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE	17
art. 36 – Principi strutturali ed organizzativi.....	17
art. 37 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	17
CAPO II – UFFICI E PERSONALE	18
art. 38 – Il Segretario Comunale.....	18
art. 39 – Il Direttore Generale.....	18
art. 40 – Responsabili degli Uffici e dei Servizi.....	19
art. 41 – Rapporti e incarichi a tempo determinato.....	20

art. 42 - Conferenza dei servizi.....	20
TITOLO IV – SERVIZI.....	21
art. 43 – Servizi pubblici locali.....	21
art. 44 - Gestione in economia.....	21
art. 45 – Aziende Speciali.....	21
art. 46 – Istituzioni.....	21
art. 47 – Società di Capitali.....	22
TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ.....	23
art. 48 - Finanza locale.....	23
art. 49 – Amministrazione dei beni comunali.....	23
art. 50 – Bilancio di previsione e Rendiconto della gestione.....	23
art. 51 – Il Revisore dei Conti.....	24
art. 52 - Controlli interni.....	24
TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE.....	25
art. 53 - Organizzazione sovracomunale.....	25
art. 54 – Convenzioni.....	25
art. 55 – Consorzi.....	25
art. 56 – Accordi di programma.....	25
art. 57 – Gemellaggi.....	26
TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	27
art. 58 – Partecipazione popolare.....	27
CAPO I – INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA.....	28
art. 59 - Interventi nel procedimento amministrativo.....	28
art. 60 – Istanze.....	28
art. 61 - Petizioni.....	28
art. 62 – Proposte.....	28
art. 63 - Referendum.....	29
art. 64 – Effetti del referendum.....	29
CAPO II – DIFENSORE CIVICO.....	30
art. 65 – Difensore Civico.....	30
CAPO III – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE.....	31
art. 66 – Valorizzazione della partecipazione.....	31
art. 67 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi.....	31
art. 68 - La partecipazione dei cittadini in libere forme associative.....	31
art. 69 - Organismi di partecipazione.....	31
art. 70 - Diritto di accesso.....	32
art. 71 - Diritto di informazione.....	32
TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA.....	33
art. 72 - Autonomia statutaria.....	33
art. 73 - Regolamenti.....	33
art. 74 – Ordinanze.....	33
art. 75 – Entrata in vigore.....	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Comune di Carpineti

1. Il Comune di Carpineti è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

art. 2 - Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Castelnuovo ne' Monti, Casina, Viano, Baiso, Toano e Villa Minozzo ed ha una superficie di Kmq. 89,52.
2. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni, operanti nel territorio comunale e relative modalità.

art. 3 - Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della propria comunità.
2. Esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e di partecipazione democratica, operando per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali, per l'affermazione dei valori umani e per il soddisfacimento dei bisogni collettivi.
5. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:
 - a) favorire la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e le loro capacità professionali **riconoscendo il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi ed interlocutori attivi dell'Amministrazione Comunale;**
 - b) sostenere l'attività agricola, la piccola e media imprenditoria dell'artigianato e del commercio;
 - c) favorire la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
 - d) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica oltre che privata;
 - e) valorizzare i prodotti locali e stimolare le attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla produzione lattiero casearia, del bosco e del sottobosco;
 - f) favorire in ogni modo l'attività turistica alberghiera, l'agriturismo, il recupero dei borghi storici ai fini residenziali ed extra-residenziali e tutte le iniziative culturali e ricreative per il turismo itinerante;
 - g) realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute tendente ad affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, con finalità di integrazione nella società valorizzando e coinvolgendo le aggregazioni del volontariato, organizzato e non;
 - h) rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo pari opportunità alla scuola pubblica e privata;

- i) favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, in particolare modo tra i giovani, sostenendone l'associazionismo;
 - j) assicurare il diritto dei cittadini all'informazione, in tutte le forme attraverso le quali può essere esercitata e cioè a mezzo stampa, radio e telecomunicazioni;
 - k) tutelare, sviluppare e valorizzare quelle risorse ambientali, territoriali e culturali che costituiscono un patrimonio di inestimabile valore comunale in funzione di una sempre più alta qualità e tutela della vita per i cittadini di Carpineti e dell'intera Provincia;
 - l) favorire il sostegno e l'unità della famiglia riconoscendo la funzione sociale e i valori etici e morali;
 - m) valorizzare le capacità culturali e professionali della comunità locale promuovendo lo sviluppo economico e sociale del Comune;
 - n) tendere ad assicurare ai giovani idonee opportunità di occupazione in base alla loro preparazione culturale e professionale;
 - o) salvaguardare e tutelare il territorio comunale anche attraverso una corretta gestione del patrimonio del Comune e la tutela della sua integrità;
6. Nell'esercizio delle funzioni di propria competenza il Comune osserva le norme statali **ed impronta l'organizzazione della propria attività ai principi di massima trasparenza e più diffusa informazione, di efficacia, efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.**

art. 4 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge e secondo le disponibilità finanziarie che saranno messe a disposizione per la loro applicazione.
4. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate insieme alla relativa copertura finanziaria. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
 - b) a consentire alla Regione di avvalersi, secondo i medesimi principi, degli Uffici Comunali.

art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, **dei decreti sindacali, delle determinazioni dei Responsabili del Servizio**, di manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

art. 6 – Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le loro rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; inoltre, egli esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

art. 7 - Le deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei Servizi.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 8 - Consiglio Comunale – Elezione, composizione e durata in carica.

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua composizione, la posizione giuridica ed economica dei singoli consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

art. 9 – Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia funzionale e organizzativa.
2. Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalla Legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio non possono essere adottate da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Nell'esercizio delle potestà e delle competenze previste dalla Legge e nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Consiglio Comunale si conforma ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

art. 10. Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

art. 11 – Convocazione del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Gli avvisi di convocazione per le sessioni ordinarie devono pervenire al Consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima; in caso di urgenza la consegna deve avvenire almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale secondo le norme del regolamento.
6. Il Sindaco procede alla convocazione del Consiglio entro un termine di 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste, purché di competenza consiliare.
7. L'ordine del giorno relativo alle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'Albo Pretorio del Comune nei medesimi termini previsti dal comma quarto per la consegna degli avvisi di convocazione ai Consiglieri Comunali.

art. 12 – Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

1. Salvi i casi in cui la Legge o il regolamento prescrivano diversamente, la seduta è valida se è presente, in prima convocazione, almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Qualora l'adunanza in prima convocazione sia andata deserta, la seduta in seconda convocazione, **da tenersi non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima**, è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto non prescrivano una maggioranza speciale.
4. I singoli Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni che riguardino interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado o che abbiano ad oggetto il conferimento ai medesimi di impieghi o incarichi; parimenti, i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni che abbiano ad oggetto liti o rendicontazioni, proprie o di parenti o affini fino al quarto grado, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza.

art. 13 – Presidenza e pubblicità delle sedute consiliari.

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco; in subordine, la presidenza della seduta è assunta dall'Assessore più anziano d'età. Gli Assessori non Consiglieri non possono presiedere il Consiglio Comunale.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e dei membri della Giunta Comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano intendendosi per tale colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.
3. Chi presiede l'adunanza è investito del necessario potere discrezionale per assicurare l'ordine della seduta, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle votazioni; pertanto, con le modalità previste dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, egli ha il potere di sospendere o sciogliere l'adunanza e può ordinare, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che sia espulso dalla sala chiunque tra il pubblico sia causa di disordine.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

art. 14 – Seduta di insediamento

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Trascorso infruttuosamente il termine della convocazione, il Segretario Comunale informa il Prefetto il quale provvederà alla convocazione in via sostitutiva.
3. In tale seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale:
 - verifica, per ciascun eletto, le condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla Legge e, successivamente, **provvede** a convalidare gli eletti nel numero dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - riceve il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - prende atto della comunicazione del provvedimento sindacale di nomina dei componenti la Giunta Comunale, ivi compreso il Vice Sindaco.
4. Qualora taluno degli eletti si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste, il Consiglio Comunale provvederà alla contestazione della condizione di ineleggibilità o incompatibilità riscontrata ed, eventualmente, alla successiva declaratoria di decadenza con le modalità e nei termini previsti dalla Legge.

art. 15 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla seduta di insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di emendamenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale. A tale documento, relativamente ai termini, si applica la medesima disciplina stabilita per il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.
3. Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, apportando, ove necessario, eventuali integrazioni o adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

art. 16 – I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con libertà d'opinione e di voto.
2. La posizione giuridica e lo status economico dei Consiglieri comunali sono regolati dalla Legge; parimenti, sono disciplinate dalla Legge le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Consigliere.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Entro il termine di dieci giorni, il Consiglio provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari in seduta pubblica attribuendo il seggio rimasto vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

art. 17 – Supplenza e decadenza dei Consiglieri Comunali

1. Nei casi di sospensione dalla carica previsti dalla Legge, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. I Consiglieri supplenti esercitano le stesse funzioni dei Consiglieri temporaneamente sostituiti e godono delle medesime prerogative.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione: qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente **articolo 16**.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241, a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo.
5. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine e conclusa l'istruttoria, il Consiglio esamina e delibera l'eventuale decadenza.

art. 18 – Deleghe ai Consiglieri

1. Il Consigliere comunale può essere incaricato dal Sindaco di compiti e studi su specifiche materie, utili per l'esercizio delle funzioni dell'Ente, purché non siano delegati poteri assimilabili a quelli degli assessori o a quelli dei Responsabili.

art. 19 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio: a tal fine essi hanno diritto di ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
2. **Nel termine di 30 giorni dall'istanza, o nel maggiore termine richiesto in relazione alla natura dell'istanza**, ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere:
 - dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
 - dal Segretario Comunale, dai Responsabili di Settore o dalla direzione delle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti, ivi compresi gli atti preparatori, che risultino necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, come previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

art. 20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista presentata.
2. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 21 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può costituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo, indagine e studio.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite da Consiglieri Comunali, assicurando la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo consiliare.
3. Le Commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo, sono presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Limitatamente alle materie di propria competenza, le Commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici del Comune, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti utili all'esercizio delle loro funzioni.
5. I componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto; inoltre, essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le Commissioni sulla attività della Giunta e dei componenti della stessa.
6. Il funzionamento, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni nonché le loro attribuzioni, sono disciplinate dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

art. 22 – Commissioni comunali

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni comunali, composte da componenti della Giunta Comunale, da rappresentanti dei gruppi consiliari e da cittadini o esperti, non Consiglieri Comunali, anche in rappresentanza dell'associazionismo, del territorio, del mondo della scuola, del volontariato.
2. La deliberazione consiliare di istituzione definisce i compiti, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori di tali Commissioni.

art. 23 – Commissione “Pari opportunità”

1. Il Consiglio Comunale può istituire la Commissione “Pari opportunità” per la predisposizione di piani atti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna e per fornire proposte e suggerimenti per l'effettiva attivazione delle azioni positive nel campo dei diritti politici, dell'elettorato passivo, del lavoro, della partecipazione alle Commissioni e agli organi collegiali.

2. La deliberazione consiliare di istituzione definisce i compiti, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori di tale Commissione.
3. Al fine di garantire le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, si stabilisce che in ciascuno di questi organi nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai $\frac{3}{4}$ ove possibile.

CAPO III – IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

art. 24 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale; la Legge ne disciplina la durata in carica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di cessazione dalla carica, determinando altresì il relativo status giuridico ed economico.
2. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione: in tale veste, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili di Settore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali e all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. In particolare, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuite dalla Legge e sovrintende all'espletamento dei compiti assegnati al Comune.
5. Egli ha inoltre poteri di indirizzo e coordinamento nonché di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori, al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze.

art. 25 – Attribuzioni di Amministrazione

1. Nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente ed organo responsabile dell'Amministrazione, il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum consultivi, secondo quanto previsto dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione;
 - d) emana ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Regione, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, previa intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate e con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
 - g) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - h) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

- i) nomina i Responsabili di Settore, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- j) è autorizzato a stare in giudizio, a prevenire o concludere un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta comunale, salvo i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme.

art. 26 – Attribuzioni di vigilanza

1. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

art. 27 – Attribuzioni di organizzazione

1. Nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, il Sindaco:
 - a) stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede, provvedendo inoltre alla convocazione quando la richiesta sia formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle legge;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

art. 28 – Mozione di sfiducia

1. Il voto di Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

art. 29 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. La procedura per la verifica dell'impedimento permanente del Sindaco viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
7. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

art. 30 – La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione **agli** indirizzi impartiti.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

art. 31 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori di cui uno è investito della carica e delle funzioni di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri.
3. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto né possono presiedere la seduta.
5. I singoli Assessori coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e adottano atti di indirizzo nell'ambito delle materie loro delegate.
6. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge nonché pubblicato all'Albo pretorio.
7. Gli Assessori forniscono ai responsabili delle strutture organizzative le direttive dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'Ente.

art. 32 – Nomina

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e sostituire gli Assessori dimissionari.
3. La legge disciplina le cause di incompatibilità, lo status giuridico ed economico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca.
4. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

art. 33 – Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età.

art. 34 – Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

art. 35 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta compie gli atti, rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio comunale e al Sindaco.
3. In particolare, nell'esercizio di tali funzioni, la Giunta:
 - a) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti e di programmazione da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale, con particolare riguardo alla programmazione economico – finanziaria e a quella territoriale - urbanistica;
 - b) assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione delle risorse, le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando queste non siano espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - d) determina la dotazione organica dell'Ente e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - e) assegna ai Responsabili di Settore la gestione delle dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale e specificati nel piano di esecuzione;
 - f) ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli;
 - g) approva i progetti dei lavori pubblici che non siano riservati dalla legge ai responsabili dei servizi;
 - h) approva gli accordi di programma che non comportino variazione degli strumenti urbanistici dell'Ente e che non siano riservati dalle Leggi o dai Regolamenti ad altro organo;
 - i) approva i protocolli d'intesa e gli accordi, comunque denominati, che non siano riservati dalle Leggi o dai Regolamenti ad altro organo;
 - j) determina le tariffe dei servizi pubblici comunali, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) propone gli indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
 - m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

- n) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- o) valuta l'attività svolta e i risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi in relazione agli obiettivi fissati, sulla base dell'istruttoria condotta dall'organo di valutazione;
- p) determina, sentito l'organo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- q) autorizza la costituzione in giudizio e la promozione di liti e arbitrati.

TITOLO III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

art. 36 – Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e massima collaborazione tra gli uffici.

art. 37 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e/o al Direttore Generale se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti ai bisogni espressi e verificando l'economicità dell'azione svolta.
4. Nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e, comunque, sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

CAPO II – UFFICI E PERSONALE

art. 38 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali e iscritto nell’apposito Albo.
2. La Legge ed il Regolamento disciplinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D. Lgs. 165/2000 e successive modificazioni.
3. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
4. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario; la nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
5. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d’ufficio.
6. Il Segretario Comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici e dei Responsabili, partecipa a pieno titolo alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale che non siano di esclusiva competenza dei Responsabili.
7. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti; qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti sopra richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
8. Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - d) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna che non siano riservati agli organi elettivi o ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e) presiede le Commissioni di concorso aventi ad oggetto la copertura di posti vacanti per le qualifiche apicali.
9. Il Segretario Comunale presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri e la mozione di sfiducia.
10. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione dell’ufficio del Segretario Comunale.

art. 39 – Il Direttore Generale

1. Previa stipula delle convenzioni previste dalla legge, il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra comuni convenzionati.

2. Ove si avvalga di tale facoltà, il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale cui competerà, in tal caso, la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
4. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
5. Al Direttore Generale spettano i compiti espressamente individuati dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti ed, in particolare:
 - la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2 - lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
 - la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. 267/2000.
6. Il Sindaco può assegnare al Direttore Generale specifiche ulteriori funzioni.
7. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

art. 40 – Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco ed individuati secondo il sistema organizzativo dell'Ente.
2. Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.
3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, fatto salvo il caso di cui all'art. 38, comma 8 - lettera e), del presente Statuto;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale rientrante nel Settore di rispettiva competenza;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Le funzioni di cui al precedente comma 3 possono essere attribuite al Segretario comunale, in relazione alle sue competenze e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

5. Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, ed il Segretario Comunale nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare, in tutto o in parte, le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
7. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

art. 41 – Rapporti e incarichi a tempo determinato

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, la copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici nonché di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In tal caso, in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, può essere riconosciuta un'indennità "ad personam".

art. 42 - Conferenza dei servizi

1. Al fine di garantire un miglior coordinamento tecnico - amministrativo dell'attività dell'Ente, in particolare in relazione all'attuazione di programmi di lavoro intersettoriali e per l'esercizio delle ulteriori funzioni da prevedere nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è istituita la Conferenza dei servizi composta dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Comunale, che la presiede e la coordina, e dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. La Conferenza si riunisce periodicamente e, comunque, secondo le necessità nel perseguimento degli obiettivi gestionali, con le modalità previste nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV – SERVIZI

art. 43 – Servizi pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici locali di competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni, attraverso la costituzione o partecipazione a società di capitali, ovvero attraverso imprese idonee, aziende speciali anche consortili, istituzioni, associazioni e fondazioni o, infine, in concessione, in convenzione o in economia sulla base della disciplina generale e di settore.
3. L'istituzione dei servizi, le modalità del loro esercizio e la loro trasformazione è deliberata dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

art. 44 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.
2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinate da appositi regolamenti.

art. 45 – Aziende Speciali

1. Per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, il Consiglio Comunale delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali, nel rispetto delle norme legislative e statutarie.
2. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di uno Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco nomina il Consiglio di amministrazione ed il Presidente tra coloro che abbiano comprovate esperienze di amministrazione.
5. Gli stessi possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate, oltre che dallo Statuto, da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

art. 46 – Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni dei beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di sola autonomia gestionale.
3. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco nomina gli organi dell'Istituzione tra coloro che abbiano comprovate esperienze di amministrazione.

5. Gli stessi possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
6. Il regolamento, di cui al precedente comma 1, disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.
7. Inoltre, il regolamento determina, altresì:
 - a) la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, prevedendo il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato;
 - b) le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
 - c) l'ordinamento finanziario e contabile;
 - d) le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
9. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

art. 47 – Società di Capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che siano utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società di capitali con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nell'atto costitutivo e nello statuto deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione, nell'eventuale Comitato Esecutivo e nel Collegio Sindacale.

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

art. 48 - Finanza locale

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla Legge e, nei limiti previsti dalla stessa, dal Regolamento comunale di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla Legge, il Comune applica, secondo principi di equità e perequazione nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i Servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di Servizi pubblici indispensabili.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, testo vigente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
5. In particolare, l'organo competente a rispondere dell'Istituto dell'interpello viene individuato nel dipendente responsabile del tributo.

art. 49 – Amministrazione dei beni comunali

1. L'ordinamento contabile ed il Regolamento di contabilità disciplinano la cura e la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto mentre i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Della conservazione dei beni sono direttamente responsabili le persone che li hanno in consegna.

art. 50 – Bilancio di previsione e Rendiconto della gestione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge statale e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge e dal Regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati previsti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto, deliberato dal Consiglio comunale con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
5. La predisposizione delle proposte del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione sono di competenza della Giunta Comunale.
6. Le proposte di cui al comma precedente sono messe a disposizione dei componenti dell'organo consiliare, mediante avvisi scritti, prima dell'inizio della sessione consiliare in cui saranno esaminate e discusse entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento di contabilità.

art. 51 – Il Revisore dei Conti.

1. Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio comunale, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Le cause di cessazione dalla carica, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti sono stabilite dalla Legge.
3. Il Revisore dei Conti è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Nella relazione di cui al comma precedente, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento di contabilità, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
8. Il Revisore dei Conti può essere invitato alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale e partecipa di diritto alle sedute di Giunta o di Consiglio nelle quali figurano all'Ordine del giorno il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

art. 52 - Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale promuove, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione del sistema di controlli interni.
3. Il controllo strategico è comunque svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo.

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE

art. 53 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce le forme di collaborazione con gli altri Enti Pubblici territoriali e, in primo luogo, con la Comunità Montana al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture e qualora sussistano le condizioni di opportunità, il Comune, oltre a stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri Enti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, promuove il ricorso all'istituto dell'associazione intercomunale, di cui alla L. R. 11/2001 e successive modificazioni.

art. 54 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, con la Comunità Montana od altri enti, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, in particolare per quanto concerne il conferimento iniziale di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto alla scadenza, i reciproci obblighi e garanzie.

art. 55 – Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per realizzare economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per lo svolgimento di detti servizi.
2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

art. 56 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

4. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, previa deliberazione di Giunta Comunale, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
5. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

art. 57 – Gemellaggi

1. Al fine di promuovere e favorire la unanime cooperazione tra Enti locali il Comune può gemellarsi con altri Comuni italiani ed esteri.
2. Le relative operazioni di gemellaggio sono regolate da apposite forme convenzionali.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 58 – Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini , inclusi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.

CAPO I – INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

art. 59 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Fanno eccezione i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Un regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
3. Il regolamento stabilisce altresì le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti; nonché i tempi e modi per evadere dette istanze, richieste, memorie, nel rispetto dell'onere di motivazione.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere in visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso

art. 60 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

art. 61 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione, inviata per copia anche ai gruppi presenti in Consiglio comunale, viene esaminata dall'Organo competente entro trenta giorni dalla presentazione, prorogabili per ulteriori trenta giorni, nel caso di particolari difficoltà di indagini, risposte o motivazioni.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione in un pubblico dibattito.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita ai soggetti proponenti la comunicazione.

art. 62 – Proposte

1. Un numero non inferiore a 50 cittadini **può** avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo **politico** competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati.
2. L'organo **politico** competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta e adottare le determinazioni conseguenti entro i successivi trenta giorni.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. L'organo **politico** competente deve comunque deliberare in merito alla proposta, pubblicizzare adeguatamente il contenuto della deliberazione e comunque comunicarlo ai soggetti proponenti.

art. 63 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi su materie di competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non è ammesso referendum in materia di:
 - a) statuto e regolamento del Consiglio;
 - b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
 - d) attività amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali;
 - e) ordinamento del personale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - f) tutela delle minoranze etniche o religiose;
 - g) igiene e polizia locale, nonché pianificazione e programmazione;
 - h) proposte già sottoposte e consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 3 dal precedente suffragio.
3. Il quesito il cui accoglimento comporti maggiori spese o minori entrate deve indicare i concreti mezzi con cui farvi fronte.
4. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
5. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
7. Il Consiglio Comunale fissa, con apposito regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

art. 64 – Effetti del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II – DIFENSORE CIVICO

art. 65 – Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale promuove, previa intesa con la Comunità Montana e i Comuni che ricadono nell'ambito montano, la gestione associata delle funzioni del Difensore civico.
2. La convenzione fra i Comuni e la Comunità montana fisserà i principi riguardanti la nomina, i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'Ufficio, l'incompatibilità l'ineleggibilità e la decadenza, i mezzi e le prerogative, i rapporti con gli enti associati e l'indennità di funzione.

CAPO III – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

art. 66 – Valorizzazione della partecipazione

1. Il Comune, in ogni settore di attività, valorizza e promuove le forme associative fra cittadini e le organizzazioni di volontariato, riconoscendole quali interlocutrici nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione e, quindi, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
2. Il Comune su questioni di particolare rilievo territoriale, può promuovere assemblee di consultazione.
3. Il Comune favorisce, in modo particolare, la formazione di associazioni fra giovani e ritiene privilegiato il rapporto con le nuove generazioni.

art. 67 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, collaborazione con i gruppi giovanili, rapporti con l'Unicef o altre associazioni a scopo umanitario.

art. 68 - La partecipazione dei cittadini in libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituiti è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. La Giunta registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto o dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. L'Albo è pubblico e copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la casa comunale, per la consultazione.

art. 69 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi.
2. L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà avvenire assumendo a base l'interesse diretto e le legittime istanze della popolazione colte mediante una attenta analisi dei bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione.
3. In particolare, il Comune può promuovere gli organismi associativi come referenti dell'amministrazione comunale, secondo criteri che possono essere così riassunti:
 - per materia;
 - per territorio;
 - per aggregazione di interesse.
4. La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti già riconosciute ed operanti nel Comune o in parte di esso o, in un determinato

settore di attività, la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici nonché la presenza di competenze specifiche di forze culturali e sociali presenti nel territorio momenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e di produttori.

5. Al regolamento viene rimandata la determinazione sui meccanismi e le modalità delle nomine, sulle norme per il funzionamento degli organi ed il finanziamento delle spese.
6. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
7. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto entro i termini fissati dal regolamento.

art. 70 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini del Comune, singoli o associati, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

art. 71 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 241/1990.

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA

art. 72 - Autonomia statutaria

1. Il Comune adotta il proprio Statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla Legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati, che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi e amministrativi del Comune.
3. La Legge disciplina le modalità e il quorum necessario per l'adozione e revisione dello Statuto e determina, altresì, la sua efficacia normativa.

art. 73 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune emana regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I Regolamenti, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo.

art. 74 – Ordinanze

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 54 del Testo unico degli enti locali
2. I Responsabili dei servizi, nell'ambito delle loro competenze, emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
4. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
5. In caso di assenza dei Responsabili di Settore o del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi li sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

art. 75 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.